Adempimenti quotate

Prospetto di quotazione, i termini per l'ok partono dal progetto

Per il conteggio della scadenza il riferimento è la data di presentazione alla Consob Abrogata la responsabilità del collocatore

Pagina a cura di
Roberta Pierantoni

La legge Capitali interviene anche sulla disciplina del prospetto di quotazione, con due modifiche all'articolo 94 del Tuf. La prima per ridurre l'incertezza interpretativa sul momento dal quale decorrono i termini per l'approvazione; la seconda per abrogare il regime di responsabilità dell'intermediario cui è affidato il collocamento.

L'integrazione al comma 3 chiarisce che i termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6 del regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto") decorrono dalla data di presentazione alla Consob del relativo progetto. Nel caso in cui l'Autorità richieda modifiche o informazioni supplementari, il termine coinciderà con la data di presentazione dell'ultima versione depositata all'Autorità.

Con un richiamo all'articolo 20, paragrafo 4 del Regolamento Prospetto, l'integrazione al comma 3 chiarisce pure che, se la Consob accerta che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari all'approvazione od occorrono modifiche o informazioni supplementari, le procedure del Regolamento Prospetto si applicano secondo l'approccio proporzionato al controllo dettato dall'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) 2019/980. Qui la Relazione illustrativa alla legge Capitali evidenzia che, per consentire che la procedura di controllo e l'approvazione del prospetto siano efficienti e tempestive come da norme Ue, l'articolo 41 del Regolamento delegato impone all'Autorità di applicare i criteri di completezza, comprensibilità e coerenza solo «alle modifiche apportate alla bozza precedente [del prospetto] e ad ogni altra informazione» su cui «le modifiche hanno un'incidenza».

In linea con la disciplina della *responsabilità per il prospetto* dettata dall'articolo 11 del Regolamento Prospetto - che non contempla l'intermediario responsabile del collocamento tra i soggetti con tale responsabilità - l'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge Capitali abroga il comma 7 dell'articolo 94 del Tuf facendo venir meno la responsabilità per informazioni false od omissioni nel prospetto, idonee a influenzare le decisioni di un investitore ragionevole posta dal legislatore nazionale, sin dal 2007, a carico del collocatore. L'abrogazione di questa responsabilità – condivisa, tra l'altro, anche da Assonime nella circolare 6/2024 – non pregiudica la tutela degli investitori, stanti le responsabilità previste per gli altri soggetti coinvolti in redazione e diffusione del prospetto (primi fra tutti: emittente, offerente e intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica), nonché le altre disposizioni della regolamentazione nazionale e Ue, tra cui quelle in tema di abusi di mercato per limitare underpricing pre-Ipo.

Dato che spesso sono i costi delle operazioni ad ostacolare in Italia quotazioni e offerte al pubblico, altro aspetto rilevante è la riduzione dei costi di produzione del prospetto, favorita da questa modifica. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato